



Aspa
Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 52 DEL 9 AGOSTO 2021

Oggetto: PROC. N. 1168/2021 Affidamento diretto del servizio di mediazione linguistica culturale ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. a), della Legge n. 120/2020, previa richiesta di preventivi mediante Piattaforma SINTEL. CIG: 8849413E9D

IL DIRETTORE

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redonesco l'Azienda Speciale Servizi alla Persona dell'Asolano per l'esercizio dei servizi socio assistenziali, socio sanitari e la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con le modalità definite dallo Statuto;

Premesso che lo scopo dell'Azienda, così come indicato dall'art. 4 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati;

Richiamato l'art. 5 dello Statuto, ai sensi del quale l'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa;
- attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di soggetti pubblici e privati;

Constatato che il Comune di Asola, in qualità di Ente capofila del Piano di Zona, provvedeva alla gestione distrettuale del servizio di mediazione linguistica, traduzione, interpretariato su richiesta dei singoli operatori comunali aderenti all'Ambito territoriale di Asola, già dall'anno 2017 e in continuità nell'anno 2018;

Constatato che il Comune di Asola, fino all'avvio dell'operatività dell'Azienda ASPA, ha dato esecuzione alle azioni previste dal Piano di Zona, tra cui il servizio di mediazione linguistica culturale mediante affidamento esterno;

Richiamato la determinazione n. 35 del 23.07.2019 di affidamento del servizio di mediazione linguistica culturale all'operatore economico società coop.va sociale S. Lucia, con sede in via Località Sorbara 105/A – 105/B ad Asola (MN), CF/P.VA 01520030204 per il periodo agosto 2019-luglio 2021;

Preso atto che è necessario garantire il servizio di mediazione linguistico-culturale quale supporto ai servizi aziendali e ai Comuni Soci e che pertanto potrà essere richiesto dal Servizio Sociale Territoriale e dal Servizio Tutela Minori dell'Azienda ASPA, di cui alle prescrizioni tecniche contrattuali da approvarsi con il presente provvedimento;

Inteso che



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

- la durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è pari a tre (3) anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o nel caso di urgenza dalla consegna;
- terminato il periodo di riferimento o esaurito l'importo massimo stimato, l'accordo si intenderà concluso;
- qualora l'importo massimo non venga raggiunto l'Azienda ASPA si riserva di procedere ad una proroga *annuale*;
- ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 10.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad euro 0,00 in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza;

Precisato che l'importo dell'appalto, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l'importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto; non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico di riferimento dell'accordo quadro;

Visto l'articolo 1, co. 3, della legge 11.09.2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016, quali, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visti:

- l'art. 36, del D.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 37, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
- le Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, da ultimo aggiornate con delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019, relative alle procedure sotto soglia;
- l'art. 1, co. 1, della legge 11.09.2020 n. 120, in base al quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;

- l’art. 1, comma 2, della legge 11.09.2020 n. 120, che fino al 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

Considerato che per la natura della prestazione in oggetto, la procedura di affidamento diretto nella forma della richiesta di preventivi, consente di rispettare al meglio i principi di economicità, efficacia, trasparenza e libera concorrenza di cui all’art. 30, co. 1, del D.lgs. 50/2016;

Accertato che l’Amministrazione ha ottenuto la registrazione alla piattaforma regionale SINTEL di ARIA s.p.a., che consente di gestire la procedura di gara interamente on-line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione, quale strumento per la razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi, la trasparenza della procedura attraverso la tracciabilità di tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative;

Dato atto che in data 26 luglio 2021 è stata lanciata sulla piattaforma SINTEL di ARIA s.p.a. procedura di “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”, ID n. 142717168, alle condizioni riportate nell’allegata lettera di richiesta di preventivi;

Dato atto che è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse prot. n. 1168 del 28 giugno 2021 e invitati tutti gli operatori, come da verbale allegato alla presente determinazione;

Considerato che l’aggiudicazione è disposta al prezzo più basso;

Preso atto che l’offerta migliore pervenuta è quella dell’operatore S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS, con sede legale in Località Sorbara, 105/A-105/B, 46041 ASOLA (MN), P.IVA 01520030204, per aver presentato un ribasso del 0,25000%, che risulta congruo e privo di elementi sintomatici di anomalia;

Rilevato che le operazioni si sono svolte regolarmente e che, conseguentemente, si può procedere all’affidamento della prestazione in oggetto a favore dell’operatore S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS;

Considerato che nella fattispecie non risulta applicabile il principio di rotazione in quanto, conformemente alle Linee guida n. 4, è stata adottata una procedura trasparente e aperta al mercato senza limitazione in ordine al numero degli operatori tra i quali effettuare la selezione;

Dato atto

- che l'art. 1, co. 2, lett. b) della legge n. 120/2020 prevede la pubblicazione di un avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, obbligatorio per importi pari o superiori a 40.000,00 euro, anche mediante la pubblicazione della citata determinazione semplificata ex art. 32, co. 2, del d.lgs. 50/2016, purché comprensiva di tali informazioni;
- che l'elenco degli operatori partecipanti è riportato nell'allegato Verbale;

Dato atto che l'operatore sarà verificato nelle forme previste dalle vigenti disposizioni in materia, come richiamate nella lettera di richiesta di preventivi;

Dato atto:

- che ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice CIG 8849413E9D;
- che ai sensi della Delibera ANAC di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l'anno in corso non è previsto – in base all'importo complessivo della procedura – nessun contributo a carico della Stazione Appaltante;

Rilevato che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento dell'affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza, assenza di causa di incompatibilità e di conflitto di interessi il Direttore Generale dr.ssa Daniela Ottoni;

Visti

- la legge n. 241/1990;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- il D.L. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120;
- il D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021;

Preso atto del Budget Pluriennale 2021-2023 approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 06 del 18.12.2020;

Visto l'art. 114 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto dell'Azienda;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti:

- DI APPROVARE l'esito della procedura di avviata sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia nella forma dell'Affidamento diretto previa richiesta di preventivi ID n. 142717168 del 26 luglio 2021 aperta in data 02 agosto 2021 come strutturata sulla piattaforma;
- DI APPROVARE la documentazione tecnica ed amministrativa allegata alla presente determinazione: scheda prescrizioni tecniche e contrattuali;



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

- DI AFFIDARE all'operatore economico S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS, con sede legale in Località Sorbara, 105/A-105/B, 46041 ASOLA (MN), P.IVA 01520030204, il servizio di mediazione linguistico-culturale, per il periodo agosto 2021 – luglio 2024, con riserva di proroga annuale per il periodo agosto 2024-luglio 2025;
- DI IMPEGNARE subordinatamente alla realizzazione della condizione sospensiva di cui al punto successivo e fino ad allora DI PRENOTARE L'IMPEGNO a favore del creditore S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS la somma complessiva di euro 12.200,00 (di cui euro 10.000,00, per l'importo contrattuale netto, ed euro 2.200,00 per l'importo dell'IVA), alla voce "Servizio di mediazione linguistica" del Budget 2021-2023 relativamente alla ragione meglio dettagliata in premessa;
- DI DARE ATTO che l'impegno è subordinato alla consegna in via d'urgenza prevista ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120;
- DI DARE ATTO CHE
 - l'efficacia dell'aggiudicazione di cui all'art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016 sarà attestata dopo le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;
 - per le finalità che l'Amministrazione deve garantire con il presente approvvigionamento, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120, si procede all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- PRECISATO, il rapporto negoziale verrà istaurato nella forma dello scambio della lettera commerciale, con la restituzione della presente determinazione sottoscritta digitalmente;
- DI DARE ATTO che alla prestazione in premessa è stato assegnato il seguente CIG 8849413E9D, e che la ditta individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- DI DARE ATTO che il presente affidamento segue gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti dalla vigente normativa.

Il Direttore
F.to Dr.ssa Daniela Ottoni